

Lezione del 31 maggio 2018

La disciplina delle S.R.L.

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

Elementi peculiari della S.R.L.

Società di capitali:

- Vighe il principio di **autonomia patrimoniale** della società (art. 2462 c.c.);
- Personalità giuridica piena;

Caratteristiche:

- Le partecipazioni sociali:
 1. *non possono essere azioni* e
 2. *non possono essere oggetto di offerta al pubblico come strumenti finanziari* (art. 2468, 1, c.c.).
- Possibile introduzione di tratti personalistici.

La S.R.L. come tipo societario

Obiettivo del legislatore:

creare un modello di società di capitali più agile, a disposizione di piccole e medie imprese, valorizzando il **ruolo del singolo socio** al suo interno.

Tratti salienti:

- **Minor capitale iniziale** richiesto all'atto della costituzione (fino a € 1);
- **Minori costi di funzionamento** (obbligatorietà dell'organo di controllo solo nel caso di società che superano una certa dimensione);
- **Maggiore flessibilità organizzativa** (possibilità di adottare soluzioni organizzative proprie della società di persone: es. sopprimere il metodo assembleare, adottare modello di amministrazione congiuntiva o disgiuntiva);
- **Valorizzazione della figura del singolo socio** (che da solo è legittimato ad esercitare l'azione di resp. verso gli amministratori).

La costituzione della società. la SRL unipersonale

La S.R.L. si può costituire attraverso **contratto** o **atto unilaterale**.

Alla S.R.L. unipersonale si applicano le medesime cautele previste per la SPA unipersonale:

- Obbligo per l'unico socio fondatore di **versare l'intero capitale** sottoscritto all'atto della **costituzione** della società (art. **2464**, 4°);
 - Obbligo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soci, di effettuare i versamenti ancora dovuti entro 90 gg dall'evento;
- Obbligo per gli amministratori di depositare presso il R.I. una **dichiarazione contenente i dati dell'unico socio** che si trovi a detenere l'intera partecipazione sociale o dell'unico socio che la acquisti da un precedente unico socio (art. **2470**);
- **Responsabilità personale del socio** per le obbligazioni sociali sorte quando era unico detentore della partecipazione sociale là dove siano stati violati i suddetti obblighi.

Costituzione della SRL

La S.R.L. si può costituire solo attraverso **costituzione simultanea**:

- No pubblica sottoscrizione;

L'atto costitutivo deve prendere la forma di un **atto pubblico**;

Contenuto necessario (ex art. 2463 c.c.):

1. Elementi identificativi di **ciascun socio fondatore**;
2. Elementi essenziali identificativi della **società**:
 - Denominazione sociale (contenente la sigla s.r.l.)
 - Comune dove è posta la sede;
 - Attività che costituisce l'oggetto sociale.
3. Elementi identificativi delle **risorse destinate** alla società e delle **corrispondenti partecipazioni** (i.e. ammontare del capitale sottoscritto e versato, conferimenti di ogni socio, quota di partecipazione di ogni socio, valore espresso in denaro dei beni e crediti oggetto di conferimento);
4. Norme relative al **funzionamento** della società.

Costituzione della SRL

- L'atto costitutivo viene predisposto dal **Notaio**;
- Controllo di legalità e obbligo di deposito entro 20 gg presso l'Ufficio del R.I., con contestuale richiesta di iscrizione;
- Con **l'iscrizione** da parte dell'Ufficio nel R.I., la società acquista **personalità giuridica**.

- Costituzione della SRL:
- Capitale minimo € 10.000;
 - N.B. Possibilità di costituire una s.r.l. con capitale inferiore al minimo legale: però.
 - Conferimenti solo in denaro,
 - Da versarsi per intero in mano agli amministratori all'atto della sottoscrizione.

la S.R.L. semplificata: caratteristiche


- Può essere costituita unicamente da **persone fisiche** (art. 2463-bis, 1, c.c.);
 - Non è più previsto il limite di età ai 35 anni.
- L'**ammontare del capitale sociale** è ricompreso fra una cifra che va da **1 euro a 9.999 €**;
 - Applicabilità della disciplina generale sul capitale:
 - n.b. in caso di perdite che abbiano comportato una **riduzione del capitale sociale al di sotto dello zero**, la s.r.l. deve provvedere ad un aumento di capitale o a trasformazione in società di persone.
- Il capitale sociale va **sottoscritto** e **interamente versato** alla data della **costituzione**;
- Il conferimento deve farsi in **denaro** ed essere versato all'**organo amministrativo**.

la S.R.L. semplificata: modalità di costituzione

- La s.r.l. semplificata deve essere costituita per **atto pubblico**; però
 - AGEVOLAZIONI FISCALI: l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritti di bollo e di segreteria.
 - Il notaio è tenuto a prestare gratuitamente la propria opera in fase di redazione dell'atto costitutivo.
- L'atto costitutivo deve essere redatto in conformità al **modello standard tipizzato** con decreto del Ministro della giustizia (D.M. 138/2012):
 - Clausole del modello standard non sono derogabili dalle parti;
 - Modello abbastanza scarso;
 - Agevolazioni in termini di costi/capitali v. riduzione dell'autonomia statutaria.

conferimenti nella SRL

Principio generale: nella s.r.l. possono costituire oggetto di conferimento “**tutti gli elementi dell’ attivo suscettibili di valutazione economica**” (art. 2464, 2, c.c.);



Tuttavia, se l’ atto costitutivo non prevede diversamente, i conferimenti si presumono essere in **denaro**.

- All’atto della costituzione i soci debbono versare il 25% dei conferimenti in danaro, ovvero
- offrire polizza di assicurazione o fideiussione bancaria (art. 2464, 4, c.c.);

conferimenti nella SRL

È ammesso il conferimento di prestazione di opera/servizi (art. 2464, 6°) purché:

- Il socio offra sottoscrizione di **polizza assicurativa o fideiussione** bancaria tese a garantire il valore (per intero) della prestazione promessa;
- Se previsto dall'atto costitutivo, il socio può sostituire la polizza con il versamento di una **cauzione in denaro** di importo corrispondente.

Sono ammissibili i conferimenti in natura e in crediti:

- Obbligo di **liberazione integrale** del valore corrispondente all'atto della sottoscrizione;
- Peculiarità → basta una **relazione giurata** da parte di un **revisore** iscritto in apposito registro:
 - no esperto del tribunale,
 - no successiva stima da parte degli amministratori del valore attribuito al bene) (art. 2465 c.c.).
- N.B. vale sempre il principio per cui la cifra del capitale sociale nominale deve corrispondere alla somma del valore dei conferimenti versati.

La disciplina del socio moroso

Molte analogie con la disciplina prevista per socio moroso di spa;

La società può scegliere se:

- Proporre **azione esecutiva** per ottenere i conferimenti ancora dovuti, o
- **Vendere** le quote.

In caso di vendita:

- La quota va **offerta agli altri soci** in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione;
- In mancanza di offerte, **se l'atto costitutivo lo prevede**, è possibile procedere con la **vendita all'incanto**;
- Se la vendita non ha esito, **la società non può in nessun caso acquistare le proprie quote**, quindi:
 - Si procede con l'**ESCLUSIONE** del socio;
 - Le somme già versate a titolo di conferimento vengono trattenute dalla società;
 - La società delibera una riduzione di capitale per l'ammontare del conferimento ancora mancante.

Le partecipazioni nella SRL

- Nella s.r.l. la partecipazione sociale è rappresentata da QUOTE e non da azioni.
- Diversamente dalle azioni, le quote **NON** rappresentano un'identica frazione del capitale sociale della s.r.l..
- Il capitale, infatti, è ripartito secondo un **criterio personale** che consente ai soci di sottoscrivere **quote di diverso valore**, in base all'ammontare di capitale sottoscritto.
- Come conseguenza, non si applica per le s.r.l. il principio di uguaglianza che vale per le azioni di spa:
 - Le quote non attribuiscono uguali diritti;
- A differenza di quanto accade nelle spa, il capitale della società avrà **tante quote quanti sono i soci**.

Le partecipazioni nella SRL

Le quote non attribuiscono uguali diritti;

- I **diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla singola partecipazione** (art. 2468, 2, c.c.);
- Generalmente, le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale al conferimento (art. 2468, 2, c.c.);
 - Tuttavia, lo statuto può attribuire a **singoli soci** “**particolari diritti** riguardanti l’ amministrazione della società o la distribuzione di utili” (art. 2468, 3-4, c.c.);
 - N.b.: ai singoli soci, non si possono creare speciali categorie di quote, come per le azioni.

Differenza tra azioni e quote di srl

Azioni:

1. Identica frazione del capitale sociale;
2. Emesse in ammontare prestabilito, indipendentemente dal numero dei soci;
3. Attribuiscono uguali diritti e uguali poteri ai soci;
4. Le azioni possedute da un unico socio mantengono la loro **individualità** (il socio può venderne solo alcune, può esercitare i suoi diritti solo per alcune e non per tutte);
5. Le azioni sono **indivisibili**;
6. Possono essere offerte al pubblico;
7. Applicabilità della disciplina dei **titoli di credito**;

Quote:

1. Ognuna di ammontare diverso;
2. Numero di quote corrispondente al numero effettivo dei soci;
3. Possono attribuire diritti diversi ai singoli soci (sia patrimoniali, sia amministrativi);
4. La quota di s.r.l. è **unitaria** (se il socio acquista un'altra quota, questa va ad ingrandire la propria e forma sempre **un'unica partecipazione**);
5. La quota è **divisibile**.
6. Non possono essere offerte al pubblico;
7. Non sono titoli di credito;
 1. Il certificato rilasciato dalla società rappresenta un semplice **documento che attesta la qualità di socio e la misura della partecipazione sociale**.

La circolazione delle quote di srl

Con riferimento alla circolazione delle quote:

Principio generale = libera trasferibilità delle quote per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Tuttavia,

L'atto costitutivo può **introdurre limiti di ogni tipo** alla circolazione delle quote,

- Financo subordinarla al **mero gradimento** degli organi sociali, dei soci o dei terzi, senza condizioni o limiti.

E anche **escludere** del tutto la circolazione delle quote.

N.B: In tali casi, tuttavia, il socio può **recedere** (art. 2469, 2, c.c.).

Altre peculiarità della srl

- Disciplina specifica per il **finanziamento dei soci** (art. 2467 c.c.) :
 - Rimborso postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori;
 - Perché? Arginare il fenomeno della costituzione di srl con capitale esiguo che fanno uso di ingenti capitali di prestito da parte dei soci.
- **Titoli di debito:**
 - Lo statuto può prevedere la possibilità di emettere “titoli di debito” (art. 2483 c.c.)(non propriamente assimilabili ai titoli obbligazionari delle spa);
 - La decisione di emissione fissa le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, va iscritta nel r.i.;
 - I titoli non possono essere collocati direttamente nel mercato, ma vengono sottoscritti da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

Il diritto di recesso del socio di srl

Rafforzamento del diritto di recesso con la riforma del 2003 (strumento di tutela dei soci di minoranza).

- **Max autonomia statutaria:** “l’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità” ([art. 2437, 1, c.c.](#));
- In ogni caso (**cause inderogabili di recesso**) il diritto di recesso spetta ai soci assenti/dissenzianti/astenuti che non hanno consentito a:
 1. Cambiamento dell’oggetto sociale o del tipo di società;
 2. Fusione o scissione;
 3. Revoca dello stato di liquidazione;
 4. Trasferimento della sede sociale all’estero;
 5. Eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
 6. Operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una modifica rilevante dei diritti particolari attribuiti al singolo socio;
- Nel caso di società a tempo indeterminato, il diritto di recesso spetta ad ogni socio (preavviso 180 gg, allungabile ad un anno)
- Ancora, il diritto spetta in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

La liquidazione della quota

- I soci che recedono hanno diritto a percepire il rimborso della partecipazione *in proporzione del patrimonio sociale*, entro 180 gg dalla comunicazione del recesso alla società.
- Valore = **valore di mercato** al momento della dichiarazione di recesso (art. 2473, 3', c.c.).
- Come si ottengono le somme da rimborsare al socio?
 - Offerta di acquisto della quota agli altri soci ovvero ad un **terzo concordemente individuato** da questi;
 - Se non vi sono acquirenti, la società attinge alle riserve disponibili;
 - In mancanza, riduzione reale del capitale;
 - Se i creditori si oppongono, la società di scioglie.

La esclusione del socio

- L'art. 2473-bis stabilisce che “l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione **per giusta causa** del socio”;
- Verificarsi di situazioni che non rendono tollerabile il permanere del socio nella compagine sociale, purchè vi sia giusta causa: es.
 - Violazione di obblighi nascenti dal rapporto sociale (divulgazione di notizie riservate, abuso del diritto di voto in assemblea);
 - Perdita da parte del socio di taluni requisiti soggettivi (es. iscrizione ad un certo albo);
 - Sopravvenienza di circostanze ulteriori relative alla sua persona (dichiarazione di fallimento).

La governance della srl

In via di principio, anche nelle s.r.l. trova applicazione il modello

Assemblea – amministratori – controllori

Tuttavia, la riforma del 2003 ha introdotto modifiche significative.

La governance della srl caratteri principali

- Estrema flessibilità del sistema di governance:
 - Ampio ricorso all'autonomia statutaria per modellare le regole di governance;
- Attribuzione ai soci di un ruolo maggiormente attivo:
 - con forti poteri di **ingerenza** e **controllo** sulla gestione della attività di impresa;
 - Possono promuovere azione di responsabilità e chiedere la revoca dell'amministratore/i.

N.B. non si parla di
assemblea!

Decisioni dei soci

Art. 2479, 2', c.c. sono inderogabilmente rimesse alla **decisione** dei soci:

- Approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;
- Nomina degli amministratori, se prevista nell'atto costitutivo;
 - L'atto costitutivo può attribuire al singolo socio sia il **potere di nominare l'amministratore**, sia direttamente **la carica di amministratore** (anche a tempo indeterminato) (art. 2468);
- Nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione dei conti;
- Modificazioni dell'atto costitutivo;
- Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale.

Le decisioni dei soci

N.B. i soci sono tenuti a deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla loro attenzione **dagli amministratori** o dai **soci** rappresentanti almeno **1/3 del capitale sociale** (art. 2479, 1, cc.).

Peculiarità della S.R.L.:

L'atto costitutivo può prevedere che i soci **facciano a meno del metodo assembleare** e si avvalgano di procedure più snelle (es. **consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**):

Unico caveat:

- Dai documenti deve risultare con chiarezza **l'oggetto della decisione** ed il **consenso espresso**.

Le decisioni dei soci: segue

La possibilità di derogare all'adozione del metodo assembleare trova un importante limite normativo.

Ex art. 2479, 4', c.c., bisogna necessariamente ricorrere a **deliberazione assembleare** nel caso di decisioni concernenti:

- Modificazioni dell'atto costitutivo;
- Decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
- Riduzione obbligatoria del capitale per perdite.
- Quando la richiesta sia fatta dagli amministratori o dai soci rappresentanti almeno 1/3 del capitale sociale.

Le decisioni dei soci: segue

- Le **regole di convocazione dell' assemblea** sono lasciate all' autonomia statutaria.
- Unico limite: dover assicurare la **tempestiva informazione** sugli argomenti da trattare (**art. 2479-bis, 1', c.c.**).
- Il **voto** dei soci **vale in misura proporzionale alla partecipazione** di ciascuno nella società (**art. 2479-bis, 5', c.c.**).

Invalidità delle deliberazioni dei soci

Annullabilità (art. 2479-ter, 1', c.c.):

- Oggetto:
 - delibere prese **non** in conformità della **legge** o dell' atto **costitutivo**;
 - Decisioni assunte con la partecipazione determinante di un **socio in conflitto di interessi**, là dove possano arrecare danno alla società.
- Legittimati ad impugnare: amministratori o **soci** (non consenzienti), ***anche individualmente***, sindaci;
- Termine: 90 gg dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci;
- Possibilità di sanare il vizio, se la decisione impugnabile viene sostituita da altra presa in conformità della legge o dell' atto costitutivo.

Invalidità delle deliberazioni dei soci: segue

Nullità (art. 2479-ter, 3°, c.c.):

- Oggetto:
 - decisioni aventi **oggetto illecito o impossibile**,
 - Decisioni prese **in assenza di assoluta informazione**;
- Legittimati ad impugnare: chiunque abbia interesse;
- Termine: 3 anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci;

N.B. possono essere impugnate ***senza limiti di tempo*** le deliberazioni che **modificano l'oggetto sociale** prevedendo attività illecite o impossibili.

Gli amministratori

Peculiarità e differenze rispetto agli amministratori di SPA:

- Ove non disposto diversamente, l'amministrazione della s.r.l. **spetta ad uno o più soci**, nominati con decisione dai restanti soci (art. 2475 c.c.);
 - L'atto costitutivo può stabilire di nominare amministratori soggetti terzi rispetto alla società;
- Restano in carica a tempo **indeterminato**;
 - Salvo facoltà di revoca da parte dei soci;

Gli amministratori

- Quando l'amministrazione è affidata a più persone, si costituisce il **CdA** (art. 2475, 2°, c.c.);
- Il CdA opera con metodo collegiale;
 - Possibilità di deroga ove prevista nell'atto costitutivo;
 - Adozione di decisioni mediante consultazione scritta o sulla base di consenso manifestato per iscritto (art. 2475, 4°, c.c.);
- Possibilità di optare per modello di **amministrazione congiuntiva o disgiuntiva**, come nelle società di persone.
 - Espresso rinvio nell'art. 2475, 3°, agli artt. 2257 e 2258.

segue

- Si può anche optare per un modello misto;
 - Decisioni meno importanti attraverso metodo disgiuntivo, metodo consiliare per operazioni di maggior rilievo economico o strategico;
- N.B. art. 2475, u.s. impone metodo collegiale per:
 - Progetto di bilancio;
 - Progetto di fusione o scissione;
 - Aumento di capitale;

Responsabilità degli amministratori

Principio generale: gli amministratori sono **solidalmente** responsabili *verso la società* dei danni derivanti dall'*innosservanza dei doveri* ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'**amministrazione** della società (art. 2476, 1°);

Peculiarità proprie delle s.r.l.

1. L'azione di responsabilità è proponibile **individualmente da ogni socio**, *a prescindere dall'entità della sua partecipazione*.
2. La responsabilità si estende anche ai **soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il fatto dannoso** (art. 2476, 7°, c.c.)

Limitazione alla responsabilità

- La responsabilità non si estende all'**amministratore immune da colpa** che, conoscendo il fatto dannoso, abbia fatto notare il proprio dissenso;
- N.B. non sono necessarie le formalità previste per le s.p.a.:
 - In seno al C.d.A. è sufficiente avere espresso **voto contrario**;
 - In caso di amministrazione disgiuntiva è necessaria **l'opposizione al compimento dell'atto**;
 - In caso di amministrazione congiuntiva (ove sia prevista l'unanimità), **esercizio del potere di veto**.

Il controllo

- Art. 2477 stabilisce che l'atto costitutivo **può prevedere** la nomina di un organo di controllo o di un revisore;
 - Figura, dunque, **facoltativa a meno che non ricorrano circostanze particolari** (v. infra);
- Chi esercita il controllo?
- Generalmente i singoli **soci che non partecipano all'amministrazione**, i quali:
 - “hanno diritto di avere dagli amministratori **notizie sullo svolgimento degli affari sociali** e di **consultare ... i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione**” (art. 2476, 2°, c.c.).
 - Tali diritti spettano comunque anche là dove sia presente un sindaco.

- L'attivazione di un organo di controllo esterno diviene **necessaria** solo al **superamento** di determinate **soglie dimensionali** (art. 2477, 2°, c.c.):
 - Es. quando la società è obbligata a redigere bilancio consolidato (indi è al vertice di un gruppo di società);
 - Oppure controlla altra società tenuta alla revisione legale dei conti (i.e. spa) ;
- N.B. interesse alla corretta gestione diviene generale (tutela del mercato).

Tipologia di controllo e struttura

- L'art. 2477 stabilisce che la s.r.l. può dotarsi di “un organo di controllo o [di un] revisore”;
 - Alternatività del controllo sulla gestione al controllo contabile?
 - Dottrina maggioritaria ritiene che il sindaco debba svolgere entrambe le funzioni;
- Organo monocratico se lo statuto non dispone diversamente;
- Ampio rinvio a poteri, doveri e responsabilità dei sindaci di s.p.a.